



# **REGIONE CAMPANIA**

**INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI  
PER L'ESAME DELLE RICHIESTE DI VARIANTE DI PROGETTI  
DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA  
FONTE EOLICA AI SENSI DEL  
D. LGS. 387/2003**

## 1. PREMESSE

Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" stabilisce, all'articolo 5 comma 3, che *"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato."*

Il decreto previsto dal comma 3, prima parte dell'art. 5 del D.Lgs 28/11, non è stato adottato dalla Autorità competente.

Nella versione attuale, comunque, il comma 1, lettera l bis) dell'articolo 5 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto come *"la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente...."*

Infine, l'art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006 prevede che *"Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7."*

Dal punto di vista operativo, la Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ha emanato il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017, che individua i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo per la verifica preliminare, prevista dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

## 2. STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI

La struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) "Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia" – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive – Centro Direzionale di Napoli – Isola A6 – 80143 Napoli PEC [uod.500203@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500203@pec.regione.campania.it).

L'Autorità competente per le procedure di VIA in sede regionale è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) "Valutazioni Ambientali" – Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema- via De Gasperi 28 - 80133 Napoli PEC [uod.500606@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500606@pec.regione.campania.it).

### 3. PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE NEL CASO DI IMPIANTI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA O DELLA VIA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

Nella versione attuale, il comma 1, lettera l bis) dell'articolo 5 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) definisce la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto come *"la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente...."*.

A tal fine, è necessario che l'esame del progetto di variante sia preceduto da una verifica preliminare sulla presenza di eventuali effetti negativi e significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria, a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA, la reiterazione delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per gli impianti di competenza regionale, secondo gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 680 del 7/11/2017.

Il giudizio sui potenziali effetti negativi e significativi sull'ambiente, previsto nei paragrafi sopra riportati, può essere richiesto all'Autorità competente in materia di VIA mediante la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006, previa presentazione da parte del proponente di idonea istanza corredata dalla lista di controllo di cui al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Ambiente.

L'Autorità competente in materia di VIA fornisce gli esiti della valutazione preliminare entro 30 giorni ai sensi della citata normativa.

Laddove il proponente non intenda esercitare la facoltà di cui al predetto art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006, lo stesso dovrà procedere direttamente con la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pertanto, fino all'adozione del decreto previsto dal comma 3, dell'art. 5 del D. Lgs. 28/11, nei casi di varianti di impianti che non comportino variazioni in aumento delle dimensioni fisiche dei singoli apparecchi e della volumetria delle singole strutture e che non determinino una variazione delle aree destinate ad ospitare gli impianti stessi, la struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica :

- laddove a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA non vi siano effetti negativi e significativi sull'ambiente: dispone un provvedimento di presa d'atto di variante non sostanziale entro 30 giorni;
- laddove a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA vi siano effetti negativi e significativi sull'ambiente: si procede nuovamente con l'assoggettabilità a VIA oppure alla VIA.

Nei casi di varianti di impianti che comportino variazioni in aumento delle dimensioni fisiche dei singoli apparecchi e della volumetria delle singole strutture e/o che determinino una variazione delle aree destinate ad ospitare gli impianti stessi, la struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica:

- laddove a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA non vi siano effetti negativi e significativi sull'ambiente: esamina la richiesta di variante con il modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi di cui agli articoli 14 e ss. della L. 241/90, da indirsi entro cinque giorni da parte della struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica a seguito degli esiti della verifica sugli eventuali effetti negativi e significativi sull'ambiente e previa presentazione del progetto di variante;
- laddove a giudizio dell'Autorità Competente in materia di VIA vi siano effetti negativi e significativi sull'ambiente: si procede nuovamente con l'assoggettabilità a VIA oppure alla VIA. Laddove sia necessario reiterare la VIA, la conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di variante è indetta dall'Autorità competente per le procedure di VIA. Laddove in esito all'assoggettabilità a VIA non sia necessario effettuare la VIA, la conferenza dei servizi è indetta con il modulo procedimentale di cui al punto precedente.

Ferma restante la necessaria partecipazione alle sedute della Conferenza dei singoli Uffici Regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania ai fini del supporto alla struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, e quindi del loro contributo ai lavori della Conferenza, la posizione dei singoli uffici regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania è trasmessa alla UOD 50.02.03 "Energia, efficientamento e risparmio energetico, green economy e Bioeconomia".

#### **4. PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE NEL CASO DI IMPIANTI NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA O DELLA VIA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.**

Fino all'adozione del decreto previsto dal comma 3, dell'art. 5 del D. Lgs. 28/11, la struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, dispone, entro 30 giorni, un provvedimento di presa d'atto di variante non sostanziale esclusivamente nei casi di varianti di impianti che non comportino variazioni in aumento delle dimensioni fisiche dei singoli apparecchi e della volumetria delle singole strutture e che non determinino una variazione delle aree destinate ad ospitare gli impianti stessi.

Nei casi di varianti di impianti che comportino variazioni in aumento delle dimensioni fisiche dei singoli apparecchi e della volumetria delle singole strutture e/o che determinino una variazione delle aree destinate ad ospitare gli impianti stessi, la struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, esamina la richiesta di variante con il modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi di cui agli articoli 14 e ss. della L. 241/90 da indirsi entro cinque giorni previa presentazione di progetto di variante.

Ferma restante la necessaria partecipazione alle sedute della Conferenza dei singoli Uffici Regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania ai fini del supporto alla struttura regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, e quindi del loro contributo ai lavori della Conferenza, la posizione dei singoli uffici regionali e delle agenzie strumentali della Regione Campania è trasmessa alla UOD 50.02.03 "Energia, efficientamento e risparmio energetico, green economy e Bioeconomia".

#### **5. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente e, in particolare, al D. Lgs. 387/2003, al D. Lgs. 152/2006 e al D. Lgs. 28/2011.

In caso di contrasto tra i presenti Indirizzi Operativi e le attuali o sopravvenute disposizioni sopra richiamate, queste ultime prevarranno.